

## COSE UTILI DA SAPERE PER CHI VA AL FONDO DI SOLIDARIETÀ

A seguito del recente accordo in tema di ulteriori uscite, riteniamo opportuno fornire un approfondimento relativo alle prestazioni del Fondo di Solidarietà e ad altri aspetti che interessano coloro che andranno in esodo (o che vi sono già in virtù di precedenti intese).

### SOMMARIO

<b>L'assegno straordinario</b> .....	<b>1</b>
<i>Assegno straordinario: Misura</i> .....	1
<i>Assegno straordinario: Contribuzione correlata</i> .....	2
<i>Assegno straordinario: Regime fiscale</i> .....	2
<i>Assegno straordinario: Liquidazione e altre informazioni</i> .....	3
<b>Fondo di solidarietà: Iscrizione al Sindacato</b> .....	<b>3</b>
<b>Fondo di solidarietà: Attività lavorativa nei periodi di esodo</b> .....	<b>4</b>
<i>Cumulabilità dell'assegno straordinario con redditi derivanti da altra attività lavorativa</i> .....	4
<b>Fondo di solidarietà: Altre informazioni</b> .....	<b>5</b>
<i>Trattamento di Fine Rapporto</i> .....	5
<i>Condizioni bancarie, assistenza sanitaria integrativa, coperture assicurative</i> .....	5
<i>Fondo di solidarietà e previdenza complementare (rinvio)</i> .....	5
<b>Pensionamento</b> .....	<b>5</b>

### L'ASSEGNO STRAORDINARIO

Coloro che accedono alla sezione straordinaria del Fondo di solidarietà hanno diritto a un trattamento economico definito **assegno straordinario** per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione della pensione, nonché al versamento della contribuzione correlata.

#### **ASSEGNO STRAORDINARIO: MISURA**

La prestazione netta erogata è equivalente all'importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione: in altri termini l'assegno straordinario erogato è pari all'**importo netto della pensione che il lavoratore avrebbe percepito maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione** (anticipata o di vecchiaia, a seconda di quella che si matura per prima).

Per i **lavoratori il cui trattamento pensionistico fino al 31 dicembre 2011 è calcolato integralmente con il sistema retributivo** (lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), tale importo è **ridotto** secondo le seguenti percentuali:

- |              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| • <b>8%</b>  | se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a | <b>€ 38.000</b> |
| • <b>11%</b> | se la retribuzione annua lorda è superiore a        | <b>€ 38.000</b> |

Tali riduzioni si applicano alle quote di trattamento derivanti dalle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012.

È opportuno sottolineare che le suddette riduzioni non trovano invece applicazione:

- nei casi di **calcolo della pensione fino al 31 dicembre 2011 con il sistema misto** (lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995);
- nei casi di **calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo** (lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e lavoratrici con accesso alla pensione con la c.d. “opzione donna”).

### **ASSEGNO STRAORDINARIO: CONTRIBUZIONE CORRELATA**

Per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti per la pensione, è versata dal Fondo la **contribuzione correlata**. Tale contribuzione è **utile sia per la maturazione del diritto alla pensione, sia per la determinazione della sua misura**.

Considerato che per il calcolo della contribuzione si utilizza la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese di accesso al Fondo, per i colleghi a **part time** è conveniente rientrare a tempo pieno (si determina un aumento della contribuzione correlata): per questa ragione negli accordi sindacali di ricorso al Fondo di solidarietà validi per tutto il personale di UBI abbiamo previsto l’accoglimento delle domande di ripristino a tempo pieno formulate dal personale a tempo parziale che acceda al Fondo.

Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in **unica soluzione**, la **contribuzione correlata** non è dovuta e **non viene versata**<sup>1</sup>.

### **Contribuzione correlata e introduzione delle FINESTRE per la PENSIONE ANTICIPATA**

Occorre qui fare qualche ulteriore precisazione in conseguenza di quanto previsto dalla Legge n. 26/2019 (il provvedimento - per intenderci - che ha introdotto «Quota 100»).

Tutti gli interventi in materia di accesso alla pensione della Legge n. 26/2019 vedono in generale l’introduzione delle cosiddette “**finestre**”, ovvero stabiliscono che tra la maturazione dei requisiti pensionistici e l’effettiva riscossione della pensione debba intercorrere un determinato periodo.

La finestra per coloro che andranno in pensione anticipata (fino al 31.12.2026 anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) è di 3 mesi.

In base alle norme che regolamentano il Fondo, **l’assegno straordinario sarà erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione dei requisiti contributivi**, mentre **il versamento della contribuzione correlata è dovuto solo fino al raggiungimento dei requisiti stessi**: quindi **i 3 mesi di finestra non saranno coperti da contribuzione**<sup>2</sup>.

### **E per chi accederà alla PENSIONE DI VECCHIAIA?**

In considerazione del fatto che la Legge n. 26/2019 non ha riguardato la pensione di vecchiaia (per la quale non sono state quindi introdotte finestre), nulla cambia per i lavoratori entrati o che entreranno nel Fondo di solidarietà per poi accedere alla pensione di vecchiaia (tutto il periodo di permanenza nel Fondo sarà coperto da contribuzione).

### **ASSEGNO STRAORDINARIO: REGIME FISCALE**

Gli assegni straordinari, erogati sia in forma rateale sia in unica soluzione, sono soggetti al regime della **tassazione separata**, con l’utilizzo dell’aliquota TFR.

<sup>1</sup> L’erogazione dell’assegno in unica soluzione prevede ulteriori particolarità che richiedono una illustrazione specifica che non trova spazio nella presente nota: per informazioni invitiamo a contattare il Sindacalista FISAC CGIL di riferimento.

<sup>2</sup> **Accesso al Fondo entro il 1° gennaio 2019**

Per coloro che hanno avuto accesso al fondo entro il 1° gennaio 2019 l’assegno straordinario continuerà ad essere erogato fino alla scadenza prevista in base alle norme vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro (quindi nulla cambia). Secondo la Circolare INPS n. 10/2019 è lasciata all’interessato la facoltà di presentare domanda di pensione anticipata secondo i nuovi requisiti contributivi (fino al 31.12.2026, 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, a cui si aggiungono i 3 mesi di finestra), anticipando così il pensionamento rispetto all’ipotesi originaria. Si può ritenere in generale una scelta non conveniente (si riduce la contribuzione correlata a carico dell’azienda). Un qualche vantaggio potrebbe sussistere per coloro che intendono intraprendere una attività in concorrenza con la banca (vietata nel periodo di permanenza nel Fondo). Per una valutazione personalizzata consigliamo comunque di rivolgersi al Patronato INCA CGIL.

Il lavoratore in esodo non può beneficiare di detrazioni fiscali (a meno che non percepisca altri redditi validi ai fini IRPEF).

In compenso, l'**esodato** che non percepisca redditi personali (escluso l'assegno) superiori al limite annuo di € 2.840,51 può essere **assunto fiscalmente a carico dal coniuge**, il quale potrà usufruire delle detrazioni per esempio per spese mediche (per gli interessi passivi dei mutui è necessario che il mutuo sia intestato a entrambi i coniugi).

### **ASSEGNO STRAORDINARIO: LIQUIDAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI**

Nel corso del secondo mese successivo dalla cessazione, l'azienda provvede a presentare all'INPS la domanda telematica intestata a ciascun interessato al fine dell'erogazione dell'assegno.

A seguito della prima liquidazione dell'assegno straordinario viene inviata all'esodato, da parte dell'INPS, la "Comunicazione di Liquidazione" (c.d. modello TE08) con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell'assegno.

L'assegno straordinario è liquidato con **decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro** (fatti salvi i tempi tecnici per la liquidazione da parte dell'INPS, generalmente dell'ordine dei 3-4 mesi, ma in alcuni casi anche di durata maggiore<sup>3</sup>), ed è erogato per **13 mensilità**.

Il pagamento degli assegni straordinari è disposto in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancario di ciascun mese.

L'INPS non invia il dettaglio di pagamento di ciascuna rata mensile: tale documentazione è tuttavia disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "Prestazioni e servizi", accessibile tramite PIN dispositivo<sup>4</sup>.

Trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione, a totale carico del datore di lavoro, e **non di pensione**, per l'assegno straordinario:

- non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);
- non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria;
- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare).

Gli assegni straordinari sono prestazioni "dirette" e **non sono reversibili**. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario.

### **FONDO DI SOLIDARIETÀ: ISCRIZIONE AL SINDACATO**

I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario hanno la facoltà di aderire a una delle Organizzazioni Sindacali di settore.

**È utile rimanere in contatto con il Sindacato di settore per esempio per continuare ad essere informati su tutti i trattamenti accessori che continuano a essere garantiti ai lavoratori in esodo** (condizioni bancarie, copertura relativa all'assistenza sanitaria, polizza infortuni, ecc.).

Nella modulistica per l'accesso al Fondo da restituire all'Azienda è inclusa la sezione "Delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali" compilando la quale i colleghi potranno non solo confermare l'adesione alla FISAC se già iscritti, ma anche aderire *ex novo* se provenienti da altre Organizzazioni, o non iscritti ad alcun Sindacato. La dicitura da riportare è **FISAC/CGIL B1**.

Occorre inoltre compilare e sottoscrivere un **apposito modulo d'iscrizione** (allegato) che andrà consegnato unitamente a **copia del documento di identità e del codice fiscale** al Sindacalista FISAC CGIL di riferimento.

<sup>3</sup> Ovviamente vengono poi riconosciuti gli arretrati a partire dal mese successivo alla cessazione.

<sup>4</sup> Il PIN si può richiedere:

- presso le sedi Inps (in tal caso il PIN sarà dispositivo);
- online, attraverso la procedura di richiesta PIN;
- tramite Contact Center INPS chiamando il numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.

## FONDO DI SOLIDARIETÀ: ATTIVITÀ LAVORATIVA NEI PERIODI DI ESODO

### CUMULABILITÀ DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO CON REDDITI DERIVANTI DA ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA

#### ATTIVITÀ IN CONCORRENZA:

Redditi da **lavoro dipendente o autonomo** derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgono attività in concorrenza<sup>5</sup> con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato

L'assegno straordinario è **incompatibile**, pertanto per i periodi di svolgimento di tali attività cessa sia l'erogazione dell'assegno sia il versamento della contribuzione.

#### ATTIVITÀ NON IN CONCORRENZA:

##### • Lavoro dipendente:

Redditi da lavoro dipendente non in concorrenza

L'assegno straordinario è **cumulabile entro il limite massimo** dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede a una corrispondente riduzione dell'assegno stesso.

Ai fini della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione del versamento dovuto.

##### • Lavoro autonomo:

Redditi da lavoro autonomo non in concorrenza

L'assegno straordinario è **cumulabile** nella misura corrispondente al **trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti** e per il **50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo**.

#### ESEMPIO

Misura dell'assegno mensile	€ 1.800,00-
Trattamento minimo di pensione mensile 2020 <sup>6</sup>	€ 515,07=
	€ 1.284,93
	50% di € 1.284,93 = € 642,47
	€ 515,07 + € 642,47 = € 1.157,54 (limite di cumulo)

La quota di assegno che supera questo limite (nell'esempio € 1.800 - € 1.157,54 = € 642,47) viene trattenuta per i mesi di svolgimento dell'attività di lavoro. L'importo della trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito prodotto.

Il beneficiario dell'assegno è **obbligato** a dare **tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro**, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):

- all'azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
- al Fondo, tramite la Sede INPS che gestisce l'assegno straordinario.

Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa e i redditi conseguiti.

In caso di inadempimento dell'obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo.

<sup>5</sup> Per esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d'investimento

<sup>6</sup> Circolare INPS n. 147/2019

## FONDO DI SOLIDARIETÀ: ALTRE INFORMAZIONI

Nel mese di cessazione del rapporto di lavoro viene erogata la normale retribuzione di servizio. Il mese successivo alla cessazione sono effettuate tutte le liquidazioni di fine rapporto (ratei di tredicesima - Trattamento di Fine Rapporto - conguagli fiscali e previdenziali - saldo addizionali IRPEF, ecc.). Eventuali incentivi previsti dagli accordi di esodo sono generalmente erogati entro due mesi dalla cessazione e a condizione che sia stata effettuata la conciliazione.

### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Come già precisato, il TFR viene di norma liquidato nel mese successivo alla cessazione: l'aliquota di tassazione del TFR applicata in sede di liquidazione è provvisoria: come previsto dalla vigente normativa (art. 19, comma 1, del TUIR) l'Agenzia delle Entrate procede a riliquidare la tassazione sul Trattamento di Fine Rapporto in via definitiva entro 5 anni dalla liquidazione dello stesso, generando un eventuale **conguaglio delle ritenute a debito**.

### **CONDIZIONI BANCARIE, ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, COPERTURE ASSICURATIVE**

In base agli accordi in vigore nel Gruppo, **fino alla decorrenza del trattamento pensionistico** sono riconosciute:

- le **condizioni bancarie**, ivi compresi i finanziamenti, fatto salvo il merito creditizio, con i medesimi criteri e misure tempo per tempo previsti per il personale in servizio;
- la copertura relativa all'**assistenza sanitaria**, alle condizioni previste dai rispettivi accordi;
- le **polizze assicurative** per infortunio extraprofessionale e per il caso morte, con le medesime prestazioni previste per il personale in servizio.

Ulteriori previsioni riguardanti la contrattazione di secondo livello differiscono a seconda dell'accordo sindacale in base al quale si ha avuto accesso al Fondo: gli interessati potranno contattare il Sindacalista FISAC CGIL di riferimento per maggiori informazioni.

### **FONDO DI SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA COMPLEMENTARE (RINVIO)**

Per quanto riguarda le prestazioni dei fondi pensione rinviamo alla nostra nota su **ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ E PREVIDENZA COMPLEMENTARE**.

## **PENSIONAMENTO**

Il lavoratore ha l'onere di presentare **in tempo utile** la **domanda di pensione**, **non** essendo prevista la trasformazione automatica dell'assegno straordinario in pensione.

Fin da subito invitiamo gli interessati a contattarci 3 mesi prima della data in cui è previsto decorra il diritto a pensione per prenotare l'appuntamento presso il Patronato INCA CGIL, attraverso il quale inoltrare la domanda.